

CAMERA DEI DEPUTATI N. 94

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, de MEO, FABBRI, URSO GIACINTO,
CASTELLUCCI, PAVONE, BOVA**

Presentata il 25 maggio 1972

Unificazione dei servizi della pesca

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti anni viene lamentata, da parte delle categorie interessate alla pesca, la mancanza di unità di indirizzo nel settore dovuta al fatto che le competenze sono distribuite tra il Ministero della marina mercantile e quello dell'agricoltura.

Infatti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, con il quale si stabilivano, sulla materia, le attribuzioni del Ministero della marina mercantile, assegnava a quello dell'agricoltura la competenza sulla pesca nelle acque interne, sulle ricerche e gli studi idrobiologici, nonché la vigilanza sugli istituti talassografici ed idrobiologici.

L'importanza del settore della pesca — che oltre a 120 mila lavoratori professionali interessa tutto un numeroso stuolo di addetti ai servizi sussidiari — è ormai unanimemente ri-

conosciuta anche in considerazione, fra l'altro, del fatto che l'Italia, paese eminentemente marittimo, è costretta ad importare annualmente prodotti ittici per oltre 70 miliardi, con un notevole aggravio della bilancia dei pagamenti.

Poiché si impongono nuove norme, anche nel quadro della programmazione, intese a riordinare tutto il settore, appare indilazionabile — per ovvie necessità di coordinamento — assegnare tutte le competenze al Ministero della marina mercantile, considerato, fra l'altro, che quello dell'agricoltura dispone di una sola divisione per i problemi della pesca.

Confidiamo, per quanto sopra, che vorrete onorare della vostra approvazione l'unita proposta di legge, il cui accoglimento semplificherebbe di molto le procedure amministrative ed imporrebbe una considerazione unitaria dei problemi della pesca.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A parziale modifica dell'articolo 1, n. 2) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, sono devolute al Ministero della marina mercantile anche le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca nelle acque interne, siano esse o meno pertinenti al demanio marittimo, nonché le ricerche e gli studi idrobiologici e la vigilanza sugli istituti idrobiologici e talassografici, sugli stabilimenti ittiogeni e sugli osservatori di pesca marittima e limnologici.

ART. 2.

Il laboratorio centrale di idrobiologia passa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste al Ministero della marina mercantile.

ART. 3.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce le norme per l'adeguamento degli organici della carriera amministrativa e della carriera tecnica dei due Ministeri interessati.